**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 4773/08 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 3.4.09, promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 di

**B FABRIZIO** - contro

**COMUNE DI X – PM**

**Conclusioni**: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbali di contestazione in atti della PM di

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La PM di rilevava e contestava che la parte ricorrente circolava non autorizzato in ZTL. Veniva contestato alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 7 cds. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo quanto indicato in motivazione (titolarità di permesso idoneo).

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Può considerarsi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, se conducente o proprietario. Infatti sono entrambi responsabili in solido della sanzione, anche nel caso in cui il conducente non sia stato individuato per la mancata immediata contestazione della violazione. Non di meno chi si dichiara conducente del veicolo (senza vantaggi ma solo oneri) deve essere considerato legittimato a proporre ricorso. Né valgono diverse pronunce del Supremo Collegio siccome riguardanti l'ordinanza prefettizia e non il verbale.*

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Infatti, se non per ragioni oggettive, non di meno sotto il profilo soggettivo di cui all'art. 3 della L. 689/81, avendo avuto la parte ricorrente un credibile stato soggettivo se non di necessità ex art. 4 quanto meno ex art. 3 L. 689/81 (titolare permesso) (titolare permesso, pur se temporaneamente scaduto, non rinnovato, non ancora richiesto, ovvero senza ancora la registrazione delle auto nel "data-base" del Comune, ma sempre riferito ad un avente diritto) tale da giustificare l'annullamento del verbale. Spese compensate

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , visto l'art. 23 – 3-4 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

l'opposizione proposta da **B FABRIZIO** avverso ai verbali di contestazione A991-0870 in atti della PM di e

ANNULLA

gli atti opposti. Spese compensate.

Reggio Emilia 3.4.09 IL GIUDICE DI PACE

Dr. Alfredo Carbognani